



Consulti del Lavoro



Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

ACCORDO

TRA

La Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana, costituita dai Consigli provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Siena, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato, con sede legale a Livorno, via Strozzi 1 - 57126, C.F. 94093990482, rappresentata dal Presidente, Dott.ssa Gloria Cappagli

E

L'Università degli Studi di Siena – Dipartimento di Giurisprudenza, con sede legale in Siena, via Banchi di Sotto 55, C.F. 80002070524 - P.I. 00273530527 rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19/01/1965, debitamente autorizzato alla firma del presente atto

VISTO

- la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *“Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro”*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui *“La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica”*;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui *“il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti”*
- il Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di consulente del lavoro approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro con delibera n. 327 del 23 ottobre 2014, con parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 ottobre 2014;
- vista la precedente Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 Luglio 2013;
- vista la Convenzione Quadro fra il M.I.U.R., il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 Marzo 2018;

CONSIDERATO



Consulti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine della Toscana



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, Il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 23 Marzo 2018;
- che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di Giurisprudenza individuati nel presente accordo rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità dell'accordo

La presente Convenzione è finalizzata ad agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrandola formazione con l'esperienza professionale.

Art. 2 – Impegni delle parti

Le parti firmatarie si impegnano a:

- a) Collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art.9 , comma 6, del D.L. 24 Gennaio 2012 n.27, durante il corso di studio caratterizzante;
- b) Regolare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'Università.

Art. 3 - Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea, l'Università di **Siena** si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - **L-14: Scienze dei Servizi Giuridici;**
 - **LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza.**

Art. 4 - Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena garantisce l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico - disciplinari:

18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato

IUS/04 – Diritto Commerciale

IUS/07 – Diritto del Lavoro

IUS/10 – Diritto Amministrativo



Consulenti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

IUS/12 – Diritto Tributario

IUS/14 – Diritto dell'Unione Europea

12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia Politica

SECS-P/07 – Economia Aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10 – Organizzazione aziendale

SECS-S/01 _ Statistica

Art. 5 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 3 che abbiano acquisito, rispettivamente, almeno 90 CFU per gli iscritti ai corsi di laurea triennale, almeno 60 CFU per gli iscritti al corso di laurea magistrale e almeno 150 CFU per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del Dipartimento per il successivo inoltro ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il 01/12 di ogni anno.

Per poter essere ammessi al predetto periodo di tirocinio ed essere iscritti al Registro dei Praticanti, gli studenti dovranno inoltre avere superato con profitto gli esami nelle seguenti discipline, ritenute caratterizzanti i singoli Corsi di laurea e ritenuti dalle parti fondamentali per il proficuo svolgimento del praticantato, con conseguimento di:

almeno 9 CFU in Diritto del Lavoro

almeno 9 CFU in Diritto Commerciale

almeno 9 CFU in Diritto Tributario

L'iscrizione al registro Praticanti per lo svolgimento dello speciale tirocinio è gratuita. Qualora al conseguimento del titolo accademico il laureato confermi la volontà di completare il tirocinio per gli ulteriori 12 mesi, saranno integralmente dovute le quote di iscrizione e permanenza nel predetto registro sino al compimento della pratica ed al rilascio del relativo certificato.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nei corsi di laurea

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi, presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell'Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all'Albo da almeno 5 anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.

Tra il professionista ospitante e il tirocinante/studente verrà sottoscritto un Patto Formativo comprovante il percorso e le modalità di svolgimento dello stesso. Al fine di poter garantire



Consulti del Lavoro



Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

allo studente il regolare svolgimento del percorso universitario, nell'arco di durata del tirocinio di cui alla presente convenzione, lo studente ha l'obbligo di almeno 300 ore di presenza nello Studio del professionista, ivi compresa la partecipazione gratuita ad eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine di riferimento e/ o la partecipazioni a particolari attività professionali che dovessero svolgersi in luoghi diversi dallo Studio professionale.

La distribuzione delle ore di presenza in studio verrà concordata con il professionista ospitante una volta definito il programma didattico delle lezioni in Ateneo.

Tenuto conto che l'attuale Regolamento di Praticantato prevede un numero minimo di frequenza dello Studio Professionale di 1.560 ore nell'arco dei 18 mesi di regolare durata del Praticantato, il semestre di cui sopra comporta un "debito formativo" di 220 ore che dovranno essere recuperate nei successivi dodici mesi, in aggiunta alle almeno 1040 ore ordinarie del periodo.

La programmazione, valutazione e verifica sull'effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell'Ordine dei Consulti del Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore.

Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'Università di Siena determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Il proficuo ed integrale svolgimento del tirocinio in oggetto comporta l'attribuzione di n. 6 CFU a valere per i Corsi di laurea di cui all'art. 3.

Art. 7 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena e i Consigli provinciali dell'Ordine componenti la Consulta Toscana firmeranno la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di Ottobre di ogni anno fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti, nelle diverse province coinvolte.

Entro il 30 Settembre di ogni anno il referente di ciascun Consiglio Provinciale firmatario si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali di propria competenza e procede ad effettuarne comunicazione contestuale alla Consulta Toscana dell'Ordine ed al referente del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena, per il necessario coordinamento regionale, entro il 31 Ottobre di ogni anno.

Art. 8 – Referenti organizzativi

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena e la Consulta Toscana dell'Ordine nominano ciascuno un referente organizzativo per l'attivazione dei tirocini.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 7, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resi disponibili alla frequenza del tirocinio.



Consulenti del Lavoro



Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Nel corso di effettuazione del tirocinio sono inseriti momenti di verifica, a cura del CPO di riferimento, al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 9 – Collaborazione didattica

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Siena si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche con specifiche attività di orientamento nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro ed attraverso eventi specifici organizzati in collaborazione fra Università e Consulta.

I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dalla Consulta in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine Provinciale ove ha sede l'Università.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 10 – Obblighi ed impegni delle parti

Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Il tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, deve chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'Ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Art. 11 – Validità del Tirocinio conseguito con le modalità di cui agli artt. 2 e 7

Il periodo di tirocinio conseguito ai sensi della presente convenzione ha validità per un tempo massimo di nove mesi successivi alla conclusione del regolare corso di studi nell'ambito del quale è stato attivato. La decorrenza di tale periodo senza che sia stato conseguito il titolo di studio previsto dal percorso universitario determina l'inefficacia del tirocinio previamente svolto.

Art. 12 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione, redatta in conformità con la Convenzione quadro sottoscritta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, il M.I.U.R. ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha validità di anni tre dalla data della firma delle parti.



Consulenti del Lavoro

▼ Consulta dei Consigli Provinciali dell'Ordine
della Toscana



UNIVERSITÀ
DI SIENA

1240

Art. 13 – Ambito Territoriale

Fermo restando l'interesse delle parti di favorire lo svolgimento del tirocinio curriculare nella Provincia toscana, fra quelle componenti la Consulta dei Consigli Provinciali, nella quale gli studenti dell'Università di Siena intendano proseguire la loro attività lavorativa per consentire la migliore conoscenza del tessuto economico in cui il tirocinante auspica di inserirsi dopo la laurea ed il conseguimento dell'abilitazione alla Professione di Consulente del Lavoro, la Consulta, in considerazione dell'alto numero di studenti fuori sede dell'Università di Siena, favorirà la possibilità, qualora espressamente richiesta dallo studente, di effettuare il tirocinio in una provincia fuori dalla Regione Toscana facendosi parte attiva con il corrispondente Consiglio dell'Ordine.

Siena, data della firma digitale

Università degli Studi di Siena

Il Rettore

Prof. Francesco Frati

Livorno, data della firma digitale

Ordine dei Consulenti del lavoro

Consulta dei Consigli Provinciali della Toscana

Il Presidente

Dott.sa Gloria Cappagli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n° 82 del 7 marzo 2005 ed integrato dal D. Lgs. n° 235/2010, del DPR n° 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa